REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO	Presidente
Anna BOMBINO	Consigliere
Quirino LORELLI	Consigliere
Antonio Palazzo	Consigliere
Marco FRATINI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **60515** del ruolo generale proposto dall'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo, Giuseppina Giannico, Antonella Patteri, Sergio Preden, Sebastiano Caruso, con loro elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria, n.29, presso la sede dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

-appellante-

contro

xx, rappresentata e difesa dall'avv. Demetrio Fotia, elettivamente domiciliata come in atti;

-appellato-

avverso e per la riforma

della sentenza n. 288/2021 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, depositata il 16 dicembre 2021.

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa

UDITI nell'udienza del 9 ottobre 2024, svolta con l'assistenza il segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore Cons. Fratini, l'avv. Francesco Melari su delega dell'avv. Fotia e l'Avv. Giannico in rappresentanza dell'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1.La sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellata, con il quale la medesima, ex dipendente delle Poste Italiane e in pensione dal maggio 2014, ha chiesto di dichiarare l'irripetibilità dell'indebito di € 39.006,09, emerso a seguito della liquidazione della pensione in via definitiva, nel 2020, senza contestare l'ammontare del rateo, liquidato in *peius* rispetto alla liquidazione in via provvisoria.

In particolare, la sentenza appellata ha riconosciuto la non ripetibilità delle somme indebitamente erogate all'interessata facendo applicazione del principio di diritto elaborato dalle Sezioni Rinite nn. 7/QM/2007 del 7 agosto 2007.

2. Avverso la predetta sentenza l'INPS ha proposto appello lamentando che la Corte territoriale abbia erroneamente dichiarato l'irripetibilità

dell'indebito in oggetto, in violazione della legge e dei principi applicabili alla presente fattispecie secondo l'insegnamento delle Sezioni Riunite di questa Corte.

Secondo l'INPS, sarebbe la pensionata ad aver dedotto «di *aver ricevuto dall'INPS – nel mese di giugno 2014 – la comunicazione della pensione di vecchiaia per euro 24.265,91 annui (€ 2.022,11 mensili); e di aver ritenuto troppo alto tale emolumento rispetto ai suoi colleghi, così richiedendo allo stesso INPS, in data 19 maggio 2016, i documenti relativi al calcolo della pensione e di aver ricevuto riscontro, con comunicazione del 24.5.2016, che confermava il provvedimento di giugno 2014*».

Stante ciò, l'INPS ritiene che non risulti quell'affidamento nella spettanza dell'indebito, che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Riunite di questa Corte, permette la deroga alla regola di generale ripetibilità dell'indebito.

3. L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello per l'infondatezza delle censure e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza odierna, gli avvocati presenti hanno insistito nelle conclusioni agli atti.

DIRITTO

1. L'appello è infondato e va rigettato.

Il giudice di primo grado ha fatto buon governo dei principi elaborati dall'organo nomofilattico di questa Corte, applicandoli correttamente al

caso di specie.

Come evidenziato dallo stesso giudice, l'odierna appellata è cessata dal servizio il 30.05.2014 e il provvedimento definitivo di pensione è intervenuto in data 24.07.2020, quando i termini per l'emanazione del provvedimento definitivo erano ampiamente trascorsi.

La circostanza che la pensionata, nel mese di giugno 2014, abbia avanzato richiesta di accesso agli atti della sua posizione per un controllo sul conteggio svolto non vale da sola a escludere la rilevanza della buona fede: tale richiesta di accesso agli atti non è di per sé un fatto idoneo a provare il dolo della condotta dell'*accipiens*, trattandosi di un'istanza volta a soddisfare un'esigenza conoscitiva che rientra nel ventaglio delle facoltà esercitabili dal pensionato.

A ciò si aggiunge anche il fatto che. nel 2016. l'ente previdenziale ha inviato nuovamente la comunicazione di pensione provvisoria.

3. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.

Spese come in dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, ai sensi dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000, oltre

accessori.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

Il Relatore	Il Presidente
dott. Marco Fratini	dott. Tammaro Maiello
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 18/11/2024

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

(dr. Tammaro Maiello)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 18/11/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 18/11/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente